



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 11

del 10 aprile 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TARI – APPROVAZIONE
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE E
SCADENZE ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di aprile alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Domenico ALLOISIO	X	=
3	Paolo CERIA	X	=
4	Beatrice Diletta MERLANO	X	=
5	Enrico COLONNA	=	X
6	Luigi BOTTARO	X	=
7	Giulia LAGORIO	X	=
8	Renato BELLINGERI	X	=
9	Anna Maria BERGO	X	=
10	Manuela MASSONE	X	=
11	Marco Stefano TRAVERSO	X	=
		10	1

Fra gli assenti si è giustificato il consigliere sig. Enrico Colonna

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr.ssa Domenica LA PEPA* la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su Relazione del Sindaco

PREMESSO che con legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione dall'1.01.2014, della TARES;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione, dal 2014, di un tributo analogo alla TARES;

ATTESO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

DATO ATTO che l'art. 1 della Legge 147 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i. prevede quanto segue:

- comma 682 il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
 - a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene esercitata;
- comma 683: il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani;
- comma 688: il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO che i commi 651 e 652 dell'art. 1 della su citata legge 147/2013, come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera e-bis del D.L. n. 16/2014 dispongono che, nella commisurazione della tariffa, il Comune possa, in alternativa:

- a) tenere conto dei criteri determinati con il D.P.R. n. 158/99, vale a dire il cosiddetto "metodo normalizzato";
- b) commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, nel rispetto del principio «**chi inquina paga**», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,

ATTESO che con il metodo "Normalizzato" (alquanto complesso e con conseguenti tariffe elevate), una volta individuati i costi del servizio, mediante la redazione del Piano Finanziario, viene effettuata la ripartizione dei costi, tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e quota variabile e determinati i coefficienti, con la facoltà di scegliere tra range di coefficienti per ciascuna categoria, poiché il Decreto fissa livelli minimi e massimi di produzione di rifiuti (teorica ed i coefficienti), è possibile individuare la tariffa per ciascuna categoria:

- per le utenze domestiche le tariffe relative:

a) alla quota fissa (coefficiente Ka) sono espresse in euro al mq da applicare alla superficie imponibile e sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (come specificato al punto 4.1, Allegato 1, del DPR n. 158 del 1999);

b) mentre le tariffe relative alla quota variabile (coefficiente Kb) non si rapportano alla superficie, ma sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (come specificato al punto 4.2, Allegato 1, del DPR n. 158 del 1999);

- per le utenze non domestiche le tariffe relative:

a) alla quota fissa (coefficiente Kc) sono espresse in euro al mq da applicare alla superficie imponibile e sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta (come specificato al punto 4.3, Allegato 1, del DPR n. 158 del 1999);

b) mentre le tariffe relative alla quota variabile (coefficiente Kd) sono espresse in euro al m² da applicare alla superficie imponibile, sono anch'esse differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta (come specificato al punto 4.4, Allegato 1, del DPR n. 158 del 1999);

CONSIDERATO che con l'integrazione del comma 652 (operata dalla lettera e-bis del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 16/2014 convertito dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68), nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99, al fine di rendere meno rigidi i criteri di determinazione delle tariffe e semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

CONSIDERATO che:

- l'attuale sistema di raccolta, nel comune di Cassano Spinola, che proseguirà fino a luglio, mese in cui si darà avvio al sistema di raccolta porta a porta, non consente l'attribuzione in modo certificabile delle produzioni di rifiuti alle singole utenze; pertanto, nelle more del previsto regolamento ministeriale sui criteri/correttivi per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti (comma 667), non è possibile applicare la TARI con tariffa corrispettiva e pertanto è necessario confermare l'utilizzo di un sistema presuntivo basato sull'applicazione parametrica;

- il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe di cui al D.P.R. 158/99 è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16/07/2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso, quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6208 del 04/12/2012;

ATTESO che, ai sensi:

- del combinato disposto dell'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 il Consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- dell'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTA la Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145)

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti Locali, dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, ed autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. il 2 febbraio 2019, n. 28 con il quale, il termine per l'approvazione del bilancio è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 e confermata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe, quest'Amministrazione del neo istituito Comune denominato Cassano Spinola, con Legge Regionale 5.04.2017, n. 4, a seguito di fusione dei Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, a far data dal 1.01.2018, su proposta della Giunta comunale con deliberazione n. 15 del 20.03.2019 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati, intende, per il 2019:

- addivenire all'unificazione delle tariffe TARI da applicare nell'ambito dell'intero territorio comunale di Cassano Spinola, mantenute invariate, rispetto al 2017 e nell'ambito dei territori degli originari Comuni interessati dalla fusione, ai sensi dell'art. 1, comma 37, della legge di bilancio 2018, giusta deliberazione del Commissario, con i poteri del Consiglio comunale, n. 7 del 10.03.2018;
- applicare, il "metodo normalizzato" con un margine di intervento sulle categorie per le utenze non domestiche e le fasce di nuclei familiari per le utenze domestiche, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e di equità, del principio "chi inquina paga", tenuto comunque conto della realtà territoriale, avvalendosi, a conferma di quanto già applicato nel 2018 e precedenti dall'originario Comune di Cassano Spinola, della possibilità offerta dal D.L. n. 16/2014, come da **allegato "B"**;

RILEVATO che, In merito ai coefficienti TARI, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, il comma 1093 della legge di bilancio 2019, estende anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.

VISTO l'art. 52, comma 1 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 8 in data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento I.U.C, contenente al Capitolo 3° la disciplina della TARI;

DATO ATTO che:

- I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, per l'anno 2019, ammontano a complessivi € 354.000,00, come da relativo Piano Finanziario allegato "A", comprendente una percentuale del 7% del mancato gettito anno 2018, oltre ad oltre € 17.700,00, pari a complessivi €. 371.700,00 quale tributo provinciale per l'esercizio della funzione di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92 nella misura fissa del 5%;
- la suddivisione dei costi, tra fissi e variabili, è stata determinata nella misura rispettivamente del 36 % e del 64% e che sia i costi fissi e i costi variabili sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche in percentuali pari rispettivamente al 64% e al 36%, sulla base del gettito dell'ultimo ruolo emesso e della relativa incidenza;
- l'articolazione tariffaria proposta, **allegato "B"**, con le stesse tariffe rispetto a quelle in vigore nell'anno 2018, consente, in fase previsionale, la copertura totale dei costi del servizio, determinati in complessivi € 371.700,00;
- ai sensi dell'art. 1, comma 666 della L. 147/013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio della funzione di tutele, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92 nella misura fissa del 5%;

VISTO l'art. 1 comma 688 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;

RITENUTO di stabilire, n. 2 rate aventi le seguenti scadenze, stante la molteplicità dei compiti di istituto, non consentono al Responsabile del servizio tributi di assicurare tutti gli adempimenti inerenti:

- **16.06.2019** per la prima rata
- **30.10.2019** per la seconda rata a saldo di quanto dovuto;

ATTESO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

RILEVATO che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n.7) del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole, in concomitanza con il parere relativo al bilancio di previsione;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n.0, astenuti n. 3 (Bergo Anna Maria, Massone Manuela, Traverso Marco Stefano) resi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e n. 7 votanti;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), anno 2019, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (**allegato A**);
3. DI APPROVARE le Tariffe TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per l'anno 2019, come risultanti dall'**allegato B**) della presente deliberazione;
4. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI verrà applicato il TEFA – Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dall'amministrazione provinciale di Alessandria, del 5%;
5. DI STABILIRE, per quanto in narrativa, le nuove scadenze di pagamento delle due rate determinate con propria deliberazione n. 5 del 18.02.2017, come di seguito:
 - **16.06.2019** per la prima rata
 - **30.10.2019** per la seconda rata a saldo di quanto dovuto;
6. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
7. DI DICHIARARE, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs., n. 267/2000 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì **26 APRILE 2019**

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il

Cassano Spinola, lì _____

II SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **26 APRILE 2019** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **26 APRILE 2019**

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa